

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N.194/2010

DEL 21.01.2010

Oggetto: **P.S.R. 2000-2006 Misura E - Indennità compensativa annualità 2006. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Agropastorale Maccioni s.s. (prot. Servizio Territoriale dell'Oristanese n. 5346 del 21/05/2008).**

Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il Reg. CE 1257/99 Misura E - Indennità Compensativa annualità 2006;
- PREMESSO** che il 12/06/2006 l'azienda zootecnica Agropastorale Maccioni s.s ha presentato istanza di accesso al finanziamento in oggetto ;
- PREMESSO** che con nota n. 12907 del 23/11/2006 il Servizio Territoriale dell'Oristanese ha comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza con la motivazione che

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N.194/2010

DEL 21.01.2010

la SAU a premio (ricadente in zona svantaggiata) era di ettari 28,93, cioè inferiore al limite minimo prescritto dal bando (punto 5.1) nella misura di ettari 10 per ciascuno dei tre soci componenti la Società;

PREMESSO che il 19/12/2006 la Ditta ha prodotto un contratto di affitto di fondi rustici insistenti in zone svantaggiate, datato 10/11/2005, con decorrenza dal 01/01/2006 al 30/05/2007. Il suddetto contratto non era né registrato, né denunciato ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. 23/12/1998, n. 448 ("Registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici mediante denuncia annuale");

PREMESSO che, unitamente al suddetto contratto, la Ditta ha presentato due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, datate 12/12/2006, nelle quali ha dichiarato:

- *"che erroneamente non è stata dichiarata tutta la superficie aziendale condotta"*. Nella medesima dichiarazione la Ditta ha comunicato l'effettiva consistenza aziendale;
- *"di aver stipulato nel corso dell'anno 2006 diversi contratti di affitto di fondi rustici e di volersi avvalere, per la loro registrazione, (omissis) della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 7 comma 8"* sopra citata;

PREMESSO che, con nota pervenuta l'11/02/2008, l'Unione Provinciale Agricoltori di Oristano, per conto dell'interessata, ha presentato una memoria nella quale eccepisce che al punto 6 del bando ("Impegni e obblighi dei beneficiari") si richiede il possesso di almeno 10 ettari di SAU per ciascun socio delle aziende zootecniche, senza riferimenti all'ubicazione dei fondi in zone svantaggiate. Nella stessa memoria si dichiara che, in seguito a numerosi contatti con il tecnico istruttore della pratica, *"si è provveduto a predisporre e consegnare, in data 19 dicembre 2006, (omissis) un contratto d'affitto comprendente terreni in zona svantaggiata a disposizione della Agropastorale Maccioni, per il quale, al momento della redazione della domanda, non era stato possibile inserire per la mancata tempestiva regolarizzazione dei titoli di possesso"*;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N.194/2010

DEL 21.01.2010

- PREMESSO** che, con nota n. 3271 del 27/03/2008, è stato notificato alla Ditta il provvedimento di rigetto della domanda, per le stesse motivazioni di cui al preavviso di rigetto;
- VISTO** il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Agropastorale Maccioni s.s. avverso il suddetto provvedimento, nel quale la Ditta eccepisce che il mancato raggiungimento della SAU minima prevista dal bando era dipeso dalla "mancata tempestiva regolarizzazione dei titoli di possesso" di alcuni terreni ricadenti in zona svantaggiata;
- VISTA** la nota prot. n. 13087 del 11/12/2009 con la quale è stato chiesto alla Ricorrente di produrre documentazione comprovante l'effettiva consistenza dei terreni condotti alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- VISTA** la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, consistente in: 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la consistenza aziendale per l'annualità 2006. La dichiarazione non specifica il titolo di possesso dei terreni aziendali e il periodo di relativa disponibilità; 2) copia di contratto d'affitto relativo a terreni in agro di Milis e di San Vero Milis, datato 11/11/2005 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 04/12/2007 ai sensi della L. 448/1998; 3) copia di contratto di affitto di terreni in agro di Gavoi, datato 10/11/2005 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 17/12/2009;
- VISTO** il punto 5.1 del bando ("Aziende ad indirizzo zootecnico"), ai sensi del quale *"Nel caso delle società (omissis) la SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci."*;
- CONSIDERATO** che la superficie ricadente in zona svantaggiata dichiarata in domanda era di ettari 28, 93, pari a ettari 9, 64 per socio e, pertanto, inferiore al limite minimo previsto dal citato punto 5.1 del bando;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N.194/2010

DEL 21.01.2010

- VISTO** il punto 8.1 del bando (“Documenti del fascicolo aziendale”), ai sensi del quale per i terreni condotti in affitto deve essere prodotto il relativo contratto redatto in forma di scrittura privata o di atto pubblico registrato o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e relativa dichiarazione di registrazione;
- VISTO** l'art. 17, comma 3 bis, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, richiamato dall'art. 7, comma 8, della L. 448/1998, ai sensi del quale l'obbligo di registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici verbali o formati per scrittura privata non autenticata può essere assolto mediante denuncia annuale riepilogativa. Tale denuncia deve essere presentata all'ufficio del registro o a quello delle entrate entro il mese di febbraio per i contratti in essere nel corso dell'anno precedente. La presentazione della denuncia comporta la registrazione dei contratti cui essa si riferisce;
- CONSIDERATO** che nella domanda di finanziamento non sono stati dichiarati i terreni in agro di Gavoi. Di conseguenza, l'azienda non raggiungeva la superficie minima in zona svantaggiata prevista dal bando;
- CONSIDERATO** che il contratto relativo ai terreni in agro di Gavoi è stato stipulato il 10/11/2005 e, pertanto, ai sensi della citata L. 448/1998, doveva essere regolarizzato con denuncia all'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio 2006. Viceversa, la denuncia è stata presentata il 17/12/2009, a termini scaduti;
- CONSIDERATO** che il contratto relativo ai terreni in agro di Milis e San Vero Milis è stato stipulato l'11/11/2005 e, pertanto, ai sensi della citata L. 448/1998, doveva essere regolarizzato con denuncia all'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio 2006. Viceversa, la denuncia è stata presentata il 04/12/2007, a termini scaduti;
- RITENUTO** che la Ditta non abbia fornito prova del regolare possesso della superficie minima aziendale in zona svantaggiata, requisito previsto dal bando;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N.194/2010

DEL 21.01.2010

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese con nota prot. n. 7331 del 16/07/2008;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 295 del 15/01/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Agropastorale Maccioni S.S.;

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Commissario Straordinario

Gianni Ibba